

CONSORZIO COMUNI BACINO SALERNO 2 PER LO
SMALTIMENTO DEI RR. SS. UU., in persona del Commissario
Liquidatore avv. Giuseppe Corona, rappresentato e difeso, in virtù di
mandato a margine della "comparsa di costituzione di nuovo
difensore" depositata il 26.4.2010, dall'avv. Rosario Cozzolino, presso

TRA

dell'anno 2009 vertente

nel giudizio di appello iscritto al n. 1106 del ruolo generale del lavoro

S E N T E N Z A

ha pronunziato all'udienza del 12.5.2010 la seguente

dott. Alessandro Bavoso	Presidente
dott. Pasquale Perretti	Consigliere
dott. Romano Gibboni	Consigliere rel.

magistrati:

La Corte di Appello di Salerno - Sezione del Lavoro - nelle persone dei

SEZIONE LAVORO

CORTE DI APPELLO DI SALERNO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PUBBL. 30 GIU. 2010

REPUBBLICA ITALIANA
DEP. MIN. 25.6.10

DECISA IL 12.5.10

CRON. N. 4185

REG. GEN. 1106/09



SENT.
596/10 SIC

per l'appellante: Voglia la Corte dichiarare il ricorso inammissibile, nonchè infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza di legge; in via subordinata, nell'ipotesi di riconoscimento della natura subordinata del rapporto, voglia dichiarare che, comunque, il resistente deve essere inquadrato nel V livello del c.c.n.l. di settore e, per l'effetto, voglia riformare la sentenza nella parte in cui ha accolto

CONCLUSIONI

Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.

OGGETTO: Riconoscimento rapporto lavoro subordinato e spettanze retributive - Appello avverso la sentenza n. 34/2009 emessa dal

incidentale

Appellato ed appellante

Salerno, alla via G.V. Quaranta n. 8;

STABILE Renato, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine della memoria difensiva depositata il 29.4.2010, dall'avv. Pasquale Visconti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno, alla via G.V. Quaranta n. 8;

E

Appellante ed appellato incidentale

Trieste n. 36;

il cui studio è elettivamente domiciliato in Scafati, alla via Corso

Con sentenza emessa in data 13.1.2009 il giudice del lavoro presso il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da Stabile Renato nei confronti del Consorzio Comuni Bacino Salerno 2 per lo smaltimento dei RR. SS. UU., dichiarava l'ammmissibilità della stessa con riferimento al periodo precedente al

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

la domanda volta al conseguimento delle differenze tributive, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio;

per l'appellato: Voglia la Corte rigettare l'appello proposto dal Consorzio Comuni Bacino Salerno 2 per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; in accoglimento dell'appello incidentale, voglia accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a far data dall'ottobre 2000, con inquadramento del ricorrente nel 7° livello (7/a dal marzo 2003) di cui alla declaratoria contrattuale, ovvero ed in subordine nel livello ritenuto confacente, e, per l'effetto, condannare il Consorzio al pagamento, in favore dello Stabile, della complessiva somma di euro 31.472,84, o di quella, maggiore o minore, da accertarsi in corso di causa, anche a mezzo di c.t.u., per tutti i titoli indicati in memoria, oltre agli accessori di legge; voglia, altresì, dichiarare l'invalidità e/o illegittimità e/o annullare il verbale di conciliazione sindacale del 6.2.2003, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.

verbale di conciliazione del 6.2.2003, disponendo la conversione degli invalidi contratti a progetto sottoscritti dall'attore in un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 7.2.2003; dichiarava, altresì, che il ricorrente aveva svolto mansioni riconducibili nel 7° livello del c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende municipalizzate di igiene urbana (Federambiente) del 31.10.1995 e del 22.5.2003 e, per l'effetto, condannava il Consorzio convenuto al pagamento, in favore dello Stabile, della somma di euro 16.783,60, oltre agli accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese di lite e di quelle dell'espletata consulenza tecnica contabile.

Nella motivazione della sentenza il giudice, riconoscendo, in primo luogo, la validità e l'efficacia della conciliazione in sede sindacale intervenuta tra le parti in data 6.2.2003 e dichiarata, quindi, l'ammmissibilità della domanda attorea relativamente ai diritti maturati in epoca anteriore alla suddetta data, osservava che non poteva trovare applicazione, nella specie, il principio sancito dall'art. 36, comma 2, del decr. leg.vo n. 165/2001, secondo cui "la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al

norme speciali.
 Di conseguenza, il richiamato art. 36 del decr. leg.vo n. 165/2001 derogava al principio giustilavoristico della prevalenza del concreto

applicazione, salvo che la materia fosse diversamente regolata da dei lavoratori, mentre, per gli altri, lo statuto trovava piena regolamentari o contrattuali che non potevano derogare allo statuto perché, per gli uni, le discipline concorsuali erano dettate da norme negli enti pubblici economici ed in quelli non economici, proprio Il principio del pubblico concorso non aveva, quindi, identica valenza 37 di tale testo normativo.

enti pubblici economici, giusta l'esplicita previsione contenuta nell'art. erano direttamente applicabili alle vicende del rapporto di lavoro degli Evidenziava, al riguardo, che le norme dello statuto dei lavoratori o in parte assimilabili.

tipologie di enti, le cui problematiche giuridiche sarebbero state in tutto pubblico impiego, non potesse più farsi distinzione alcuna tra le due pubblico non economico o che, comunque, dopo la riforma del parte convenuta muoveva dall'assioma che il Consorzio fosse un ente Il primo giudice rilevava, in proposito, che l'eccezione sollevata da *violazione di disposizioni imperative*;

risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in

atteggiarsi del rapporto sul *nomen iuris* attribuito dalle parti soltanto con riferimento agli enti pubblici non economici.

Detta disposizione, di contro, non poteva esplicitare alcuna efficacia in relazione ai rapporti di lavoro instaurati con gli enti pubblici economici, ai quali, anche dopo il processo di privatizzazione dell'intero settore del pubblico impiego, continuava ad essere applicabile il disposto di cui all'art. 37 dello statuto dei lavoratori.

Peraltro – rimarcava il giudicante – lo stesso art. 1, comma 2, del prefato decreto legislativo prevedeva espressamente che per amministrazioni pubbliche dovevano intendersi "tutte le

amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i

Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le

amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agazia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche

amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

Nel novero delle amministrazioni pubbliche, quindi, non erano ricompresi gli enti pubblici economici.

Il giudice di prime cure precisava, poi, che il Consorzio Comuni Bacino Salerno 2 per lo smaltimento dei RR. SS. UU. era da ritenersi un ente pubblico economico, nei confronti del quale non era applicabile il disposto di cui all'art. 36 del decr. leg.vo n. 165/2001.

A sostegno del proprio assunto, richiamava le argomentazioni esposte dalla Corte di Appello di Salerno, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 1238/2003.

Disattesa, quindi, l'eccezione di inammissibilità della domanda formulata dallo Stabile, il primo giudice rimarcava che questi aveva ampiamente provato il carattere subordinato delle prestazioni lavorative rese in favore del Consorzio, avuto specifico riguardo al periodo non "coperto" dalla intervenuta conciliazione in sede sindacale.

Dall'espletata prova orale era infatti emerso che il ricorrente, in possesso del diploma di geometra, aveva coadiuvato il personale direttivo (da cui riceveva le disposizioni del caso) nella gestione delle discariche di Parapoti e Sardone ed aveva curato altresì la contabilità dei lavori di manutenzione delle stesse.

Il primo giudice osservava, altresì, che le mansioni svolte dallo Stabile comportavano l'inquadramento nel VII livello della contrattazione del meccanismo di conversione delineato dalla suddetta norma.

rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in conseguenza contratto a progetto doveva essere considerato, a tutti gli effetti, un leg.vo n. 276/2003, il rapporto instaurato tra le parti in virtù del Di conseguenza, in applicazione del disposto di cui all'art. 69 del decr. sentenza.

al 2006) e le aveva espletate fino alla data di emanazione della anche dopo la scadenza dei reiterati contratti a progetto (prorogati fino Il ricorrente, infatti, aveva continuato a svolgere le suddette mansioni durata del contratto.

determinato obiettivo, ovvero a seguito della scadenza del termine di erano esauriti per effetto del presunto raggiungimento di un considerazione del fatto che i compiti assegnati allo Stabile non si espletamento di tali funzioni in un "progetto" a termine, anche in discariche, sicché appariva singolare ed illogico ricomprendere il normali mansioni tecniche necessarie alla gestione ordinaria delle Siffatte incombenze, tuttavia, rientravano pienamente nell'ambito delle messa in sicurezza di alcune discariche e di siti contaminati.

Egli aveva, inoltre, coordinato ed organizzato il servizio di raccolta e di smaltimento dei materiali inerti, collaborando anche all'attività di

collettiva di categoria, nel quale erano compresi "i lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione con i responsabili di livello superiore che, sulla base di direttive generali e con la preparazione professionale richiesta, predispongono programmi operativi per il conseguimento di obiettivi aziendali, nonché i relativi piani di lavoro, individuando e sviluppando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi; operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori dell'unità organizzativa di propria competenza e della quale sono formalmente responsabili".

Sulla scorta di tale inquadramento, doveva essere accolta la domanda risarcitoria con riferimento ai titoli riferiti al solo periodo non "coperto" dal verbale di conciliazione, i quali, peraltro, esulavano dal compenso forfettario stabilito nei contratti a progetto (grosso modo sufficiente a coprire la retribuzione di base), ragion per cui era da ritenersi fondata l'eccezione riconvenzionale di compensazione sollevata, ancorché in via subordinata, dal resistente.

Tenuto conto delle risultanze dell'espertata consulenza tecnica contabile, il giudice di prime cure determinava in complessivi euro 16.783,00, oltre agli accessori di legge, l'importo spettante allo Stabile per le causali testé indicate.

Averso tale sentenza il Consorzio Comuni Bacino Salerno 2 per lo smaltimento dei RR. SS. UU., in persona del legale rappresentante

entro lo schema del lavoro a progetto, tant'è che, scaduto quest'ultimo dal primo giudice, il rapporto intercorso con lo Stabile si era svolto L'appellante evidenziava, inoltre, che, a differenza di quanto affermato il rapporto di lavoro subordinato nell'impresa.

del codice civile, nonché dalle altre disposizioni che regolamentavano similmente regolati dalle norme contenute nel capo I, titolo II, libro V impiego, tutti gli enti pubblici (economici e non) erano ormai riforma della P.A. e della conseguente privatizzazione del rapporto di tutto inconfidente e non scalfiva la tesi secondo cui, a seguito della disposizione contenuta nell'art. 37 dello statuto dei lavoratori era del Asseriva, altresì, che il riferimento, operato dal primo giudice, alla tempo determinato.

rigetto di analogia pretesa azionata da altro lavoratore assunto a Tribunale di Salerno, in sede di reclamo, a sostegno di un'ordinanza di Il Consorzio richiamava, in proposito, le argomentazioni addotte dal esame, attesa la natura di ente pubblico di esso appellante.

del decr. leg.vo n. 165/01, certamente applicabile nella fattispecie in tempo indeterminato, stante l'esplicita preclusione sancita dall'art. 36 ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a inammissibilità della domanda formulata dallo Stabile, volta ad ribadendo le considerazioni già svolte in prime cure in ordine alla *pro tempore*, proponeva appello con ricorso depositato il 14.8.2009,

nell'anno 2006, a seguito di una proroga intervenuta nel 2005, il
 Consorzio non si era più avvalso della prestazione lavorativa del
 predetto.

Da ultimo, rilevava che l'impugnata sentenza aveva erroneamente
 riconosciuto il diritto dello Stabile ad essere inquadrato nel VII livello
 della contrattazione collettiva di categoria (nel quale erano compresi i
 lavoratori che svolgevano funzioni direttive e di collaborazione),
 laddove le mansioni in concreto espletate dall'appellato avrebbero
 dovuto comportare, al più, l'inquadramento nel V livello della citata
 contrattazione (la cui declaratoria contemplava i lavoratori di concetto
 che svolgevano attività di elevato contenuto professionale, in
 possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado
 superiore o conseguite con approfondite esperienze e formazione,
 nonché dotati di capacità pratica di elevata specializzazione e che
 coordinavano anche il lavoro di altri lavoratori).

In definitiva, il Consorzio Comuni Bacino Salerno 2, ribadita la
 assoluta infondatezza delle pretese ex adverso azionate, chiedeva
 che, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata
 sentenza, le domande formulate con il ricorso introduttivo della lite
 venissero rigettate, con vittoria delle spese del doppio grado di
 giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Presidente fissava l'udienza di discussione con decreto ritualmente notificato all'appellato, in uno all'atto di impugnazione.

Costitutosi con memoria difensiva depositata il 29.4.2010, Stabile Renato ribadiva le argomentazioni già svolte in prime cure, che arricchiva di ulteriori spunti argomentativi, concludendo per il rigetto del gravame, con rivalsa delle spese del doppio grado.

Proponeva, altresì, appello incidentale, chiedendo che, previa declaratoria di invalidità e/o illegittimità del verbale di conciliazione sindacale del 6.2.2003, fosse accertata la sussistenza *inter partes* di un rapporto di lavoro subordinato sin dall'ottobre del 2000, con inquadramento nel 7° livello del c.c.n.l. di settore, ovvero nel livello ritenuto confacente, e con conseguente condanna del Consorzio al pagamento, in suo favore, per i titoli azionati, della complessiva somma di euro 31.472,84, ovvero di quella, maggiore minore, da determinarsi in corso di causa, anche a mezzo di c.t.u., oltre agli accessori di legge.

All'udienza collegiale odierna, la Corte, all'esito della discussione, decideva la causa dando pubblica lettura del dispositivo della presente sentenza.

L'appello principale e quello incidentale sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.

Con il primo motivo di gravame il Consorzio Comuni Bacino Salerno 2 per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ha censurato la sentenza impugnata, per avere essa escluso che la domanda formulata dallo Stabile, mirante alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, incontrasse un ostacolo insormontabile nel disposto di cui all'art. 36, 2° comma, del decr. leg.vo n. 165/2001, secondo cui "la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione; il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative".

Siffatta doglianza non è sorretta da valide ed appropriate argomentazioni e non può, quindi, essere condivisa.

Ritiene, infatti, il Collegio che, si come rilevato dal giudice di prime cure, il principio sancito dalla citata disposizione non può dirsi operante nella vicenda oggetto di disamina, stante la natura di ente pubblico economico del Consorzio Comuni Bacino Salerno 2.

Del resto, già con il d.l. n. 361/95, convertito in legge n. 437/95, il legislatore aveva previsto tale distinzione, disponendo, all'art. 5,

imprenditoriale).

dependente, fra le tipologie di enti (istituzionali e di rilievo economico-termini di disciplina giuridica relativa ai rapporti con il personale regionali e locali e di salvaguardare, quindi, la distinzione, anche in del *corpus* normativo tutti gli enti pubblici economici nazionali, denota l'intento del legislatore di escludere dall'ambito di applicabilità La chiara ed inequivoca formulazione letterale della norma *de qua*

legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e del decr. leg.vo n. 165/2001, "per amministrazioni pubbliche si E' opportuno al riguardo evidenziare che, ai sensi dell'art. 1, comma 2,

commi 7 bis (poi abrogato dall'articolo 274, comma 1, lettera ii, del
 decr. leg.vo 18 agosto 2000, n. 267) e 11 bis, che "ai consorzi che
 gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale, ai
 consorzi creati per la gestione dei servizi sociali, se previsto nello
 statuto, si applicano ... le norme per le aziende speciali. Agli altri
 consorzi si applicano le norme previste per gli enti locali".

"Ai consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali aventi
 rilevanza economica ed imprenditoriale si applicano, in deroga a
 quanto stabilito dall'art. 51, comma 1, della legge n. 142/90, tutte le
 disposizioni previste dall'art. 23 della medesima legge e dalle altre
 norme di legge e di regolamento che disciplinano le aziende speciali
 degli enti locali".

Giova a questo punto rimarcare che, secondo l'autorevole e
 condivisibile orientamento della Corte Regolatrice, i criteri di
 individuazione degli enti pubblici economici – da rilevarsi sulla scorta
 della disciplina legale e statutaria dell'ente, che ne determina gli scopi
 ed i caratteri dell'attività in modo stabile e conoscibile dalla generalità
 dei soggetti che con esso entrano in rapporto – sono il fine pubblico e
 lo svolgimento di un'attività imprenditoriale con carattere di
 economicità, strumentale al fine pubblico e prevalente sull'attività di
 carattere autoritativo dell'ente (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. Un., 24
 marzo 2006, n. 6573; 2 marzo 2001, n. 75).

Con riferimento alla vicenda per cui è causa, rileva il Collegio, ribadendo le deduzioni già svolte con la sentenza n. 1348/2003, resa nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto un'analoga fattispecie, che, secondo l'esplicita previsione contenuta nell'atto costitutivo, al Consorzio Comuni Bacino Salerno 2, istituito in virtù della legge regionale n. 10 del 10.2.1993, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 142 dell'8.6.1990, era demandata la gestione associata del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da effettuarsi con personalità giuridica distinta da quella dei suoi componenti ed in forza di autonomia imprenditoriale e gestionale.

Nello statuto era altresì previsto che il Consorzio avrebbe dovuto uniformare la sua azione ai principi di efficienza ed economicità. Non priva di rilevanza – rimarcò la Corte con la citata pronuncia – era, poi, la accertata iscrizione del Consorzio nel registro delle imprese, formalità, questa, prevista unicamente per i soggetti esercenti esclusivamente o prevalentemente attività imprenditoriale.

Alle argomentazioni sin qui esposte è opportuno aggiungere l'ulteriore considerazione che la natura pubblicistica dell'ente non può essere desunta dalla particolare qualità dei componenti della struttura consortile (costituita esclusivamente da enti locali), dal momento che soltanto le finalità sociali possono far qualificare un ente come istituzionale o di rilievo economico-imprenditoriale.

"Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,

comma, dispone:

è disciplinato dal decr. leg.vo n. 276 del 2003, il quale, all'art. 61, 1°

progetto, noto anche come contratto di collaborazione per programma,

E' opportuno evidenziare, al riguardo, che il contratto di lavoro a

essere, quindi, disattesa.

Anche siffatta doglianza si appalesa destituita di fondamento e deve

costituzione.

dovesse essere considerato a tempo indeterminato fin dalla sua

valide ragioni giustificatrici e che, pertanto, il relativo rapporto di lavoro

contratti di lavoro a progetto stipulati con lo Stabile fossero privi di

evidenziato come il primo giudice abbia errato nel ritenere che i

Salerno 2 per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ha criticamente

Con un ulteriore motivo di gravame il Consorzio Comuni Bacino

di lavoro a tempo indeterminato.

termine (ivi compresi quelli originati da contratti a progetto) in rapporti

conversione dei rapporti di lavoro instaurati in forza di contratti a

sancito dall'art. 36, capoverso, del decr. leg.vo n. 165/2001, di

pubblico economico ed abbia, quindi, escluso l'operatività del divieto,

correttamente attribuito al Consorzio appellante la natura di ente

Ritiene, pertanto, il Collegio che il giudice di prime cure abbia

prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa".

Secondo quanto previsto dall'art. 62 del prefato testo normativo, "il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:

a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;

b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;

c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;

d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicare l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;

fase di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel
all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o
esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento,
Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale è limitato
corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti.

subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato
dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro
Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi
indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo
progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61,
e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico
Da ultimo, l'art. 69 dispone che "i rapporti di collaborazione coordinata
il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale".

per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso
l'oggetto, le parti possono recedere prima della scadenza del termine
progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce
di lavoro a progetto "si risolvono al momento della realizzazione del
L'art. 67 del decr. leg.vo n. 276/2003 stabilisce, inoltre, che i contratti
66, comma 4".

collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del

non può in alcun modo essere riaccordato ad una generica infatti, dal risultato concreto che il collaboratore deve raggiungere, che L'aspetto essenziale della fattispecie contrattuale *de qua* è costituito, come una tipica obbligazione di risultato.

contratto di lavoro a progetto, la quale è comunemente riconosciuta correlato alla natura stessa dell'obbligazione che caratterizza il l'imprescindibile requisito di specificità del progetto è strettamente Come puntualmente rimarcato dalla più autorevole dottrina, è chiamato ad ottenere;

idonea a consentire la individuazione del risultato che il collaboratore esso deve farsi una specifica e dettagliata descrizione in forma scritta, elemento necessario ai fini della validità del contratto, tant'è che di In particolare, il progetto o programma di lavoro si configura quale coordinamento con l'organizzazione del committente.

autonomia dal collaboratore in funzione del risultato e nel rispetto del di lavoro o fasi di esso determinati dal committente, e gestiti in è costituito dalla presenza di uno o più progetti specifici o programmi all'evidenza che il tratto distintivo della tipologia contrattuale in esame Alla luce del delineato quadro normativo di riferimento, appare *spettano al committente*;

merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che

collaborazione nello svolgimento dell'ordinaria attività imprenditoriale

del committente.

Ne consegue che deve essere esclusa la configurabilità del progetto, del programma o della fase di esso in presenza di una prestazione lavorativa strumentale e continuativa attinente all'abituale attività aziendale, rispetto alla quale non possa ravvisarsi un risultato dotato di una completezza ed autonomia.

In caso, quindi, di mancata indicazione del progetto, ovvero di enunciazione dello stesso assolutamente generica ed indeterminata, trova applicazione la sanzione prevista dall'art. 69 del decr. leg.vo n. 276/2003, con conseguente costituzione, *ab origine*, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ciò posto e passando, ora, alla disamina degli aspetti fattuali della vicenda dedotta in giudizio, rileva il Collegio che dall'attività di acquisizione probatoria espletata in prime cure è emerso che, a far tempo dal 7.2.2003 (vale a dire nell'arco temporale successivo alla sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale, sulla cui validità ed efficacia si avrà modo di soffermarsi in seguito), lo Stabile, in qualità di geometra, ha coadiuvato il personale direttivo nella gestione delle discariche di Parapoti e Sardone, occupandosi anche della contabilità dei lavori di manutenzione delle stesse e provvedendo, altresì, alla organizzazione del servizio di raccolta e di

smaltimento dei materiali inerti e collaborando, sotto il profilo strettamente tecnico, alla messa in sicurezza ed alla bonifica di alcune discariche e/o di siti contaminati (v., sul punto, le univoche e concordanti dichiarazioni rese dai testi Palo Nicola, dal 2003 al 2005 direttore generale del Consorzio appellante, Minieri Raffaele, Migliaccio Rocco, Pasciucco Vito, Gaggia Felice Giorgio e Ferrara Raffaele, tutti dipendenti del Consorzio nel periodo indicato in ricorso). Nell'espletamento delle sue mansioni, peraltro, lo Stabile era inserito nella struttura organizzativa aziendale, osservava un preciso orario di lavoro ed era sottoposto al potere direttivo dei responsabili del Consorzio, i quali gli impartivano le disposizioni in ordine all'attività che era tenuto a svolgere (estremamente significative si sono rivelate, al riguardo, le dichiarazioni dei citati testi Palo Nicola: "... al ricorrente le direttive venivano impartire da me e dal dott. Marino, ... lavorava di mattina dalle 8 - 8,30 alle 14,30 - 15; ... posso dire che nel periodo estivo per qualche settimana il ricorrente si assentava per ferie; ero io stesso a concordare con il ricorrente tale periodo, tenuto conto delle esigenze aziendali ...", Minieri Raffaele: "con il ricorrente lavorava il dott. Marino, direttore dell'impianto, il quale coordinava il lavoro da fare, fornendo le direttive; ... il ricorrente lavorava dalle 8 alle 13, a volte fino alle 15, dal lunedì al venerdì; quando la discarica era aperta, lavorava anche il sabato e la domenica ...", Pasciucco Vito: "... posso

normale attività d'impresa.

compiutezza e non può risolversi in una mera collaborazione alla organizzazione del committente, deve essere dotato di una sua deve gestire in piena autonomia, nel rispetto del coordinamento con la L'obiettivo da perseguire a mezzo del progetto, che il collaboratore rapporto (art. 67 decr. leg.vo n. 276/2003).

è correlata, per espressa previsione legislativa, la risoluzione del progetto deve essere specificamente delineato), alla cui realizzazione natura finalizzato al conseguimento di un risultato ben definito (che nel E' bene ribadire, in proposito, che il contratto a progetto è per sua degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

carattere tecnico necessarie per assicurare il corretto funzionamento progetto, bensì rientrino a pieno titolo nelle ordinarie attività di riconducibili nello schema negoziale tipico del contratto di lavoro a giudice, che le mansioni espletate dall'appellato non siano affatto Orbene, ritiene la Corte, in sintonia con quanto affermato dal primo *Palo e successivamente Nicola Marino ...*).

dire che il ricorrente prendeva ordini dal sig. Palo, che era il direttore generale, e dal sig. Marino, che era il direttore della discarica; ... il ricorrente lavorava dalle 8 alle 15 dal lunedì al venerdì e spesso anche il sabato e la domenica ... il ricorrente prendeva le disposizioni dal direttore che era in un primo tempo Nicola

Nell'ipotesi in esame, di contro, l'attività svolta dallo Stabile nell'arco temporale in precedenza indicato non ha costituito l'attuazione di uno specifico progetto, né ha esaurito la sua funzione con il raggiungimento di un concreto e predeterminato risultato, tant'è che egli ha continuato a svolgere le medesime mansioni anche dopo la scadenza del termine apposto ai contratti a progetto (circostanza, questa, che attesta ancor di più come i compiti demandati allo Stabile non rientrassero in un progetto o programma di lavoro ben delineato, mirante al conseguimento di un obiettivo definito, ma, piuttosto, fossero correlati alla ordinaria gestione delle discariche ed alla successiva bonifica delle stesse).

Immune da censure, pertanto, si rivela la decisione adottata dal primo giudice, che, avendo riscontrato la mancanza del progetto, ovvero la genericità e la indeterminatazza dello stesso, ha disposto la conversione dei contratti sottoscritti dallo Stabile in un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 7.2.2003, riconoscendo, peraltro, il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel VII livello del c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende municipalizzate di igiene urbana (Federambiente) del 31 ottobre 1995 e del 22 maggio 2003 e condannando il Consorzio al pagamento, in favore del predetto, della complessiva somma di euro 16.783,60 a titolo di differenze retributive.

A tale proposito, è opportuno precisare, anche al fine di confutare un ulteriore motivo di gravame formulato dal Consorzio appellante, che le mansioni svolte dallo Stabile a decorrere dal febbraio del 2003 sono senz'altro ascrivibili al livello di inquadramento indicato dal primo giudice.

In esso, infatti, sono ricompresi i "lavoratori con funzioni direttive e di collaborazione con i responsabili di livello superiore che predispongono programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali, sulla base di direttive generali e con la preparazione professionale richiesta".

Ebbene, le risultanze della prova orale espletata in prime cure, nonché quelle desumibili dalla corposa documentazione versata in atti, consentono di affermare che, nel periodo che rileva nella presente sede (*id est*: in quello successivo al 6 febbraio 2003), il geometra Stabile ha collaborato con il personale direttivo nella gestione delle

discariche di Parapoti e Sardone e, in particolare, ha provveduto alla redazione di progetti e di computi metrici (v. quanto riferito dal teste Palo Nicola), nonché alla effettuazione di rilievi ed alla delimitazione con "picchetti" delle aree destinate all'abbandono dei rifiuti (cfr. le dichiarazioni rese da Minieri Raffaele, Migliaccio Rocco e Pasciocco Vito); ha, inoltre, controllato la manutenzione dei mezzi meccanici operanti presso le citate discariche, provvedendo, altresì, alla

organizzazione del servizio di raccolta e di smaltimento dei materiali inerti e collaborando, sotto il profilo strettamente tecnico, alla messa in sicurezza ed alla bonifica delle discariche e/o dei siti contaminati (cfr. quanto riferito dai testi summenzionati, nonché da Infante Roberto e da Ferrara Raffaele).

All'esito del raffronto tra le mansioni concretamente svolte dallo Stabile ed il dato testuale della normativa contrattuale nella specie applicabile, certamente corretto si rivela l'inquadramento disposto dal giudice di prime cure, ragion per cui, anche sotto il profilo teste esaminato, l'impugnata sentenza può senz'altro resistere al vaglio del gravame.

Rileva da ultimo il Collegio che è del pari destituito di fondamento l'appello incidentale proposto dallo Stabile, che ha investito la

declaratoria di inammissibilità della domanda per il periodo anteriore al febbraio 2003, resa dal primo giudice sul presupposto della intervenuta conciliazione in sede sindacale.

Invero, al fascicolo di parte ricorrente risulta allegato un verbale di

conciliazione sottoscritto dalle parti in data 6.2.2003 (alla presenza, tra

gli altri, del delegato della Camera Sindacale), nel quale si dà atto che

lo Stabile riconosce di aver svolto "attività libero professionale senza

vincolo di subordinazione" in favore del Consorzio dei Comuni Bacino

Salerno 2, in forza di convenzioni stipulate ai sensi del decr. leg.vo n.

267/2000, percependo il compenso all'opo pattuito, e di non aver diritto a percepire nessun altro emolumento.

Va al riguardo precisato che costituisce *ius receptum*, per essere orientamento costantemente espresso dai giudici di legittimità, che, alla stregua dell'ultimo comma dell'art. 2113 cod. civ., che richiama gli art. 410 e 411 dello stesso codice, il negozio transattivo stipulato in sede conciliativa, giudiziale o stragiudiziale, è assoggettato ad un regime giuridico derogatorio della regola generale - stabilita dai commi 2 e 3 della predetta disposizione - dell'impugnabilità nel termine decadenziale di sei mesi, in quanto l'intervento del terzo investito di una funzione pubblica (giudice, autorità amministrativa, associazione di categoria) è ritenuto idoneo a superare la presunzione di non libertà del consenso del lavoratore (cfr., *ex multis*, Cass. Civ., Sez. Lav., 19 agosto 2004, n. 16283; 12 dicembre 2002, n. 17785).

Le conciliazioni concluse (in relazione, di norma, ad una lite non ancora instaurata) dinanzi al giudice, all'apposita commissione presso l'ufficio provinciale del lavoro ovvero in sede sindacale concreto delle transazioni sottratte alla disciplina dettata dall'art. 2113 cod. civ. e precludono al giudice l'accertamento della situazione giuridica preesistente ed anche della violazione di disposizioni inderogabili di legge eventualmente attuata con l'atto transattivo, proprio perché la posizione del lavoratore viene ad essere adeguatamente protetta nei

confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale) diretto al superamento della presunzione di condizionamento della libertà d'espressione del consenso da parte del lavoratore medesimo (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 18 agosto 2004, n. 16168).

Alla luce dei principi di diritto testè enunciati, l'accordo conciliativo stipulato in data 6.2.2003 è da ritenersi pienamente valido ed idoneo ad esplicitare un'efficacia vincolante, limitata, peraltro, al periodo lavorativo in esso contemplato, sicché preclude, per tale parte, ogni eventuale, successiva indagine giudiziaria.

Esigenze di completezza espositiva impongono di sottolineare che non è meritevole di credito l'assunto dell'appellato, secondo cui, all'atto della sottoscrizione del prefato verbale, egli non si trovava nella condizione di esprimere liberamente il suo consenso, ma era, di fatto, costretto a manifestare la (apparente) volontà abdicativa, avendo il Consorzio subordinato la proroga delle convenzioni alla rinunzia, da parte dei lavoratori, a qualsiasi pretesa derivante dagli intercorsi rapporti lavorativi.

Osserva al riguardo il Collegio che, quand'anche volesse ritenersi vera la ricostruzione della vicenda operata nei termini ora indicati, non potrebbe rilevarsi che proprio la prospettiva del rinnovo della convenzione, lungi dal configurarsi quale elemento atto a coartare la

La Corte di Appello di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 1106

P.Q.M.

tra le parti.

spese del presente grado del giudizio vanno interamente compensate
 cognizione di questa Corte, nonché dalla soccombenza reciproca, le
 desumibili dalla indubbia complessità delle questioni offerte alla
 Ricorrendo giusti motivi ex art. 92, capoverso, cod. proc. civ.,
 di essere integralmente confermata.

34/09 del giudice del lavoro presso il Tribunale di Salerno, che merita
 rigetto degli appelli *hinc et inde* proposti avverso alla sentenza n.
 Logico corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi, il
 delegato sindacale.

ed a stipulare il menzionato accordo, alla presenza, peraltro, del
 finalistico che indusse lo Stabile ad accettare la proposta conciliativa
 precedenti collaborazioni professionali, rappresentò l'elemento
 Consorzio in cambio della rinuncia ad ogni pretesa derivante dalle
 in altri termini, la prospettiva di un nuovo rapporto di lavoro, offerta dal
 favore del Consorzio.

eventuali diritti nascenti dalle pregresse prestazioni lavorative rese in
 oviamente, adeguato e conveniente) della rinuncia a far valere
 volontà dello Stabile, costituiti per lui il corrispettivo (ritenuto,

del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2009, promosso dal
 Consorzio Comuni Bacino Salerno 2 per lo smaltimento dei rifiuti solidi
 urbani, in persona del Commissario Liquidatore, contro Stabile Renato
 avverso la sentenza n. 34/2009 del Giudice del lavoro del Tribunale di
 Salerno:

1) rigetta l'appello principale e quello incidentale;

2) compensa per intero tra le parti le spese del presente grado del
 giudizio.

Salerno, 12.5.2010.

Il Consigliere estensore



IL CANCELLIERE C2
 Dott.ssa Nico AMODEO



Il Presidente

CORTE DI APPELLO DI SALERNO
 SEZIONE LAVORO
 3 0 GIU. 2010
 Depositato nella Cancelleria
 della Sezione